

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC), nella persona del Presidente *pro tempore* Avv. Giuseppe Busia;

E

Il Ministero della Transizione Ecologica (di seguito MiTE), nella persona del Ministro *pro tempore* Dott. Roberto Cingolani;

di seguito congiuntamente indicate come “Parti” e ciascuna, singolarmente, la “Parte”,

VISTA la legge 8 luglio, 1986 n. 349 di istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, così come modificato dal decreto-legge del 1° marzo 2021, n. 22;

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” convertito con modificazioni dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55, ai sensi del quale il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» è stato denominato «Ministero della transizione ecologica»,

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e, in particolare, l'art. 15, comma 1, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”, che ha individuato l'ANAC quale Autorità nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”*, come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2019, n. 138, che ha abrogato il D.P.C.M. del 10 luglio 2014, n. 142;

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2020 è entrata in vigore la riorganizzazione del Ministero della Transizione Ecologica, già Ministero dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare;

VISTO il D.M. 18 gennaio 2021, n. 19, recante l’atto di indirizzo sulle priorità politiche per l’anno 2021 e il triennio 2021-2023;

VISTO il D.M. 25 gennaio 2021, n. 37, di approvazione della direttiva generale recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l’anno 2021 e il triennio 2021-2023, tra i quali vi è la nuova definizione e diffusione dei CAM nell’ambito del *Green Public Procurement* (GPP), anche attraverso l’adozione del Piano d’azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione (di seguito PAN GPP);

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm, recante *“Codice dei contratti pubblici”*;

VISTO, in particolare, l’articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *“Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale”*, il quale stabilisce che: *“Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica Amministrazione attraverso l’inserimento nella documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (...). I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione”*;

VISTO l’articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, secondo cui il Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) è *“predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sottoposto alla approvazione dalla CONSIP Spa”*;

CONSIDERATO che il citato Piano è stato approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico dell'11 aprile 2008 (G.U. n. 104 del 8 maggio 2008), aggiornato con decreto del 10 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013) ed è attualmente in corso di ulteriore aggiornamento;

VISTO, in particolare, l'articolo 2 del citato decreto dell'11 aprile 2008, il quale prevede che con successivi decreti del Ministero della transizione ecologica, con i Ministeri concertanti, saranno definiti, per le categorie merceologiche indicate dall'art. 1, comma 1127, della legge n. 296/2006, gli specifici obiettivi di sostenibilità ambientale;

CONSIDERATO che con la Comunicazione COM (2008) 400 recante "*Appalti pubblici in un ambiente migliore*", la Commissione Europea ha sottolineato l'importanza di attivare un monitoraggio per valutare il raggiungimento degli obiettivi europei in materia di *Green Public Procurement*;

CONSIDERATO che con la Decisione n. 1386/2013/UE (7° Programma d'azione europeo per l'ambientale 2014-2020), il Parlamento Europeo e il Consiglio Europeo hanno incluso il monitoraggio sugli appalti verdi tra le azioni prioritarie che la Commissione Europea dovrà svolgere sulla base dei dati da acquisire dagli Stati Membri;

CONSIDERATA la Direttiva europea 2014/24/UE sugli appalti pubblici e, in particolare, l'articolo 83, par. 3, alla luce del quale la Commissione Europea può chiedere agli Stati membri informazioni sull'attuazione pratica delle politiche strategiche nazionali in materia di appalti strategici;

CONSIDERATO che nella Comunicazione COM (2020) 98 recante "*Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare. Per un'Europa più pulita e più competitiva*", al punto 2.2 è indicato che "*la Commissione proporrà criteri e obiettivi minimi obbligatori in materia di appalti pubblici verdi (GPP) nella legislazione settoriale e introdurrà gradualmente un obbligo di comunicazione per monitorare il ricorso agli appalti pubblici verdi (GPP) senza creare oneri amministrativi ingiustificati per gli acquirenti pubblici*";

VISTO l'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ai sensi del quale l'ANAC, per la gestione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, si avvale della sezione centrale dell'Osservatorio, la quale "*provvede a monitorare l'applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al decreto di cui all'articolo 34 comma 1 e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d'azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione*";

VISTO il protocollo di intesa sottoscritto in data 20 marzo 2018 tra l'ANAC e il Ministero della Transizione Ecologica, già Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare, avente ad oggetto il monitoraggio e la vigilanza sull'applicazione dei criteri ambientali minimi, l'attività regolatoria e di indirizzo e l'attività di formazione di durata triennale;

CONSIDERATO che l'art. 6 del citato Protocollo di intesa tra l'ANAC e il MiTE prevede la possibilità di rinnovo da concordare per iscritto tra le parti;

CONSIDERATO il persistere dell'interesse pubblico delle Parti a rinnovare la propria collaborazione al fine di dare piena attuazione alle norme in materia di sostenibilità ambientale degli appalti pubblici,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa.

Articolo 2 (Ambiti di collaborazione)

Le Parti si impegnano a collaborare, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, al fine di garantire il rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. in materia ambientale.

La collaborazione riguarda, in particolare, i seguenti ambiti:

- a) **monitoraggio e vigilanza sull'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi:** definizione delle informazioni necessarie al monitoraggio delle gare, anche nella fase di aggiudicazione e, eventualmente, nella fase di esecuzione dei contratti pubblici; definizione di criteri per individuare casi specifici da inserire nei piani di vigilanza ANAC per l'analisi di eventuali criticità anche, se del caso, nella fase esecutiva dei contratti;
- b) **attività regolatoria e di indirizzo:** condivisione di atti di indirizzo, linee guida, clausole-tipo per bandi e capitolati e simili atti, necessari per attuare le norme in materia di sostenibilità ambientale degli acquisti pubblici, al fine di fornire ausilio alle stazioni appaltanti, garantendo altresì uniformità di indirizzi;
- c) **attività di formazione:** collaborazione alla realizzazione di iniziative formative.

Le modalità della collaborazione di cui ai punti precedenti sono stabilite dalle Parti con successivi atti attuativi, ai sensi del successivo articolo 6 del presente accordo.

Articolo 3 (Referenti)

Le Parti designano ciascuna un Referente per l'attuazione del presente accordo.

I Referenti designati dalle Parti sono:

- a) per l'ANAC: dott. Alberto Cucchiarelli, Dirigente Ufficio Regolazione Contratti Pubblici;
- b) per il MiTE: dott. Eugenio De Francesco, Dirigente Divisione II della Direzione Generale per l'Economia Circolare.

Le Parti si impegnano altresì ad istituire un Comitato operativo per l'attuazione delle forme di collaborazione di cui all'articolo 2, composto sino a tre componenti per Parte, rappresentativi degli uffici maggiormente interessati dalle attività da realizzare.

Art. 4 (Oneri)

Dall'attuazione del presente accordo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5 (Durata, rinnovo, modifiche, recesso, risoluzione)

Il presente Accordo ha una durata di tre anni e produce effetti dalla data di sottoscrizione.

Le Parti possono stipulare ulteriori accordi integrativi, modificativi ed attuativi del presente Accordo, che si rendessero necessari e/o opportuni al fine di una migliore realizzazione di quanto previsto ai superiori articoli, da approvarsi e stipularsi nelle stesse forme del presente atto.

Ogni eventuale rinnovo dell'Accordo è subordinato al previo accertamento della permanenza dei presupposti di legge richiamati nelle premesse ed è formalizzato con espresso accordo sottoscritto dalle Parti.

Ciascuna delle Parti può recedere anche prima della scadenza, previa conclusione delle attività poste in essere fino alla data di comunicazione del recesso, con preavviso a mezzo PEC non inferiore a 60 giorni.

Il presente Accordo può essere risolto in qualunque momento per mutuo consenso manifestato e sottoscritto da entrambe le Parti, senza alcun onere per le stesse.

Art. 6 (Utilizzo dei loghi)

Le Parti si impegnano a tutelare l'immagine dell'iniziativa comune e la propria. In particolare, i loghi delle Parti possono essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo, senza che ciò comporti per le stesse oneri finanziari. Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle parti per fini commerciali e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine. L'utilizzo dei loghi, straordinario o estraneo all'azione istituzionale relativa agli ambiti di collaborazione del presente accordo, richiede il consenso della Parte interessata, nel rispetto delle relative procedure interne.

Art. 7
(Trattamento dei dati personali)

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali sono gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente Accordo in aderenza ai principi di correttezza, liceità e trasparenza di cui Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 8
(Comunicazioni)

Salva diversa espressa previsione, tutte le comunicazioni fra le Parti possono essere inviate per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, qui di seguito precisati:

per l'ANAC: protocollo@pec.anticorruzione.it;

per il MiTE: ECI@pec.minambiente.it.

Art. 9
(Controversie e Foro competente)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione e/o applicazione del presente Accordo, le Parti si impegnano a cercare la risoluzione in via amichevole. Fallito il tentativo di risoluzione in via bonaria, da esperire entro il termine di 60 giorni dalla contestazione scritta che una Parte dovesse notificare all'altra, la controversia sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria eleggendo, al tal fine, la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 10
(Disposizioni finali)

Il presente accordo è esente dall'imposta di registrazione, salvo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Roma li.....

Per l'Autorità Nazionale Anticorruzione
Il Presidente
Giuseppe Busia

Per il Ministero della Transizione
Ecologica
Il Ministro
Roberto Cingolani